

# **TI\_GERICHTE 14.2023.114 vom 8. März 2024**

TI Tribunale d'appello, 2024-03-08, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_14.2023.114\\_d20240308](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2023.114_d20240308)

FR: TI\_GERICHTE 14.2023.114 du 8 mars 2024

IT: TI\_GERICHTE 14.2023.114 del 8 marzo 2024

## **Regeste**

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Contestazione dell'autenticità della firma apposta sul riconoscimento di debito

## **Erwägungen**

### **E. 3**

Nella decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto convincente la contestazione dell'escusso, secondo cui non è sua la firma apposta sul riconoscimento di debito del 29 luglio 2020 prodotto dall'istante quale titolo di rigetto provvisorio (doc. B e in originale B 1), sulla scorta di un confronto con la firma figurante sul contratto di locazione (doc. E e a colori E 1), riconosciuta autentica dall'escusso, e con la firma apposta sullo scritto del 30 aprile 2021 (doc. H) prodotto dall'istante a scopo di confronto, giungendo alla conclusione della maggior corrispondenza e similarità delle firme presenti sui doc. E e H rispetto a quella vergata sul riconoscimento di debito. Ha considerato in conclusione "impraticabile" considerare l'ipotesi dell'autenticità della firma più verosimile di quella della sua falsità, questione da approfondire semmai in altra sede.

### **E. 4**

Nel reclamo RE 1 rileva anzitutto che non si comprende dalla decisione impugnata se l'escusso ha dichiarato di non aver firmato il riconoscimento di debito o se sostiene che la firma da lui apposta è stata alterata.

#### **E. 4.1**

In realtà, il Pretore ha accertato senza ambiguità che "il convenuto contesta di aver mai sottoscritto il citato documento" (sentenza impugnata, pag. 4, inizio del secondo paragrafo). A prescindere dall'uso improprio del verbo alterare ("il tratto della sua firma sarebbe stato alterato"), risulta del resto inequivocabilmente dalla risposta del convenuto ch'egli contesta la paternità della firma apposta sul riconoscimento di debito (ad esempio: "Contestato che il riconoscimento di debito sia stato sottoscritto dal signor CO 1", act. V ad 3 a.i.), ciò che era anche perfettamente chiaro all'istante ("In merito alla firma del signor CO 1 non si capisce come si possa dire non sua", replica act. VI ad 1). La censura è pertanto infondata.

#### **E. 4.2**

Per il resto, il reclamante non critica né si confronta con gli accertamenti del Pretore relativi alle tre firme prese in considerazione. Sotto questo profilo il reclamo si rivela finanche irricevibile per carenza di motivazione (art. 321 cpv. 1 CPC; DTF 142 I 93 consid. 8.2 con rinvii; 141 III 569 consid. 2.3.3; sentenza del Tribunale federale 5A\_734/2023 del 18 dicembre 2023 consid. 3.3).

### **E. 5**

Il reclamante fa inoltre valere che nello scritto del 29 marzo 2023 il patrocinatore dell'escusso ha esplicitamente chiesto l'esecuzione di una perizia calligrafica, ciò a cui il Pretore non ha dato seguito, rinviando le parti a far accertare tale circostanza in altra sede. RE 1 chiede ora di appurare l'autenticità della firma in questione in base ad altre firme di confronto contenute in nuovi documenti acclusi al reclamo.

### **E. 5.1**

I documenti nuovi prodotti con il reclamo sono irricevibili (sopra consid. 1.2). Ad ogni modo il reclamante non spiega in che misura permetterebbero di considerare l'accertamento del Pretore manifestamente errato nel senso dell'art. 320 lett. b CPC. Anche su questo punto il reclamo si appalesa inammissibile.

### **E. 5.2**

Nella misura in cui dovesse pretendere l'esperimento di una perizia calligrafica, il reclamante misconosce che l'assunzione di nuovi mezzi di prova è vietata in seconda sede (art. 326 cpv. 1 CPC e sopra consid. 1.2) e, comunque sia, nella procedura sommaria di rigetto dell'opposizione è ammissibile di principio solo la produzione di documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 163 consid. 5.1) o tutt'al più l'assunzione di prove immediatamente disponibili giusta l'art. 254 cpv. 2 lett. a CPC, tra cui non rientra l'esperimento di una perizia calligrafica (sentenza della CEF 14.2022.34/35 del 2 agosto 2022 consid. 5.3), tenuto conto anche del contraddittorio da garantire alle parti in merito al suo esito. Come rilevato dal Pretore, questo tipo di prova va semmai chiesto con una causa giudiziaria di merito volta all'accertamento del credito vantato dal reclamante (art. 79 LEF e sopra consid. 2). Ne segue in conclusione che il reclamo, nella limitata misura in cui è ricevibile, va respinto.

### **E. 6**

La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

### **E. 7**

Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 15'000.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. 3. Notificazione a: – ; – . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente La cancelliera

Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne "una questione di diritto di importanza fondamentale" (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).